

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 gennaio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 2014, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 21 febbraio 2013, n. 4/R (Regolamento dei programmi d'intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale")». (14R00498)..... Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 dicembre 2014, n. 31.

Regolamento sulla riorganizzazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e sul trasferimento di competenze alla Provincia autonoma di Bolzano. (14R00500)..... Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. 24.


Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale n. 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale n. 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. (14R00489)..... Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2014, n. 71.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano. (14R00458)..... Pag. 7





REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 2014, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 21 febbraio 2013, n. 4/R (Regolamento dei programmi d'intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale")».

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 4 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 39, comma 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

Visto il regolamento regionale 21 febbraio 2013, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-681 del 1° dicembre 2014;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 21 febbraio 2013, n. 4/R

1. Il comma 8 dell'art. 4 del regolamento regionale 21 febbraio 2013, n. 4/R (Regolamento dei programmi d'intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'art. 39, comma 2, della legge 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»), è sostituito dal seguente: «8. La S.T.D. resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di amministrazione (C.d.A.) dell'A.T.C. e comunque fino alla costituzione della nuova S.T.D. da parte del rinnovato C.d.A.».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 1° dicembre 2014.

CHIAMPARINO

14R00498

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 dicembre 2014, n. 31.

Regolamento sulla riorganizzazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e sul trasferimento di competenze alla Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 16 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 dicembre 2014, n. 1467.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. In attesa del riordinamento definitivo dei servizi antincendi e per la protezione civile, il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la riorganizzazione dell'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e il trasferimento di competenze alla Provincia autonoma di Bolzano.



Art. 2.

Comitato provinciale per il servizio antincendi

1. Dopo l'art. 12-*bis* della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente art. 12-*ter*:

«Art. 12-*ter* (*Comitato provinciale per il servizio antincendi*). — 1. Presso la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile è istituito il Comitato provinciale per il servizio antincendi quale organo tecnico-consultivo della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il Comitato è composto da:

a) due rappresentanti della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, dei quali uno assume la carica di presidente;

b) due rappresentanti dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;

c) un rappresentante dei comuni della provincia di Bolzano, scelto da una terna di nominativi proposti dal consorzio dei comuni.

3. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura del consiglio provinciale.

4. Il comitato formula proposte ed esprime pareri in materia antincendi.

5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute del comitato sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 3.

Esercitazioni di protezione civile

1. L'art. 17 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«Art. 17 (*Esercitazioni di protezione civile*). — 1. La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o le singole strutture interessate possono organizzare, in conformità alle direttive della Giunta provinciale, esercitazioni provinciali, distrettuali o comunali per la protezione civile, che potranno anche coinvolgere le organizzazioni di soccorso di province e regioni limitrofe. Tali esercitazioni non devono comportare lo spostamento di uomini e mezzi, ma possono consistere anche nell'esercitazione del funzionamento delle varie centrali operative.»

Art. 4.

Potere di requisizione

1. L'art. 18 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«Art. 18 (*Potere di requisizione*). — 1. In caso di calamità, fatte salve le competenze di cui agli articoli 10 e 32, spetta all'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile il potere di requisire beni

mobili e immobili e di obbligare chiunque a concorrere alle operazioni per la protezione civile. Le indennità eventualmente spettanti per questi provvedimenti e attività sono concesse dall'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile in base a criteri preventivamente approvati dalla Giunta provinciale.»

Art. 5.

Segnale della protezione civile

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«2. La procedura esatta di allertamento della popolazione è determinata dall'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile.»

Art. 6.

Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, nominato dalla Giunta provinciale, è composto da tre persone con particolari conoscenze nell'ambito della pubblica amministrazione, delle quali una assume la carica di presidente.»

2. Il comma 6 dell'art. 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«6. Per la nomina del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, la durata in carica ed i compensi si applica il decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13.»

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione


1. Il primo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito: «approva i programmi di attività dell'azienda speciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco sulla base di preventivi di spesa.»

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

«c) approva i piani e le caratteristiche delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti del Corpo permanente dei vigili del fuoco;»

3. La lettera f) del comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita: «f) delibera regolamenti interni tariffari e direttive;»

4. Il compito principale del consiglio di amministrazione è di preparare i presupposti affinché l'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile possa essere riorganizzata o sciolta entro il 31 dicembre 2015.



Art. 8.

Organo di controllo

1. L'art. 28 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«Art. 28 (*Organo di controllo*). — 1. La gestione economicofinanziaria dell'azienda speciale è soggetta al riscontro di un revisore unico. Esso è nominato dalla Giunta provinciale e ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

2. Il revisore unico compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha in particolare l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione al consiglio di amministrazione.

3. Per la nomina del revisore unico, la durata in carica ed i compensi si applica il decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13.»

Art. 9.

Interventi urgenti e non urgenti e servizi a pagamento

1. Il comma 3 dell'art. 31 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«3. Il servizio di prevenzione degli incendi e gli interventi non urgenti o protratti dopo la cessazione dello stato di urgenza o di emergenza sono a pagamento in base al tariffario da approvare dalla Giunta provinciale.»

Art. 10.

Competenze del comandante e direzione operativa degli interventi

1. Il comma 8 dell'art. 32 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«8. Per interventi di natura particolare, quanto a oggetto o rischio, la direzione operativa può essere disciplinata diversamente da parte dell'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile.»

Art. 11.

Responsabilità civile per danni

1. L'art. 34 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«Art. 34 (*Responsabilità civile per danni*). — 1. La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile provvede al risarcimento dei danni arrecati a persone o cose dal Servizio antincendi di cui all'art. 2, comma 3, nell'espletamento del servizio, se non coperti da assicurazioni, esclusi i danni causati dalle squadre aziendali antincendi nell'ambito della propria azienda.»

Art. 12.

Rimborso delle spese per gli interventi e contributi

1. Il comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«2. Per interventi con un consistente impegno di mezzi e costi i comuni possono chiedere contributi alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile; questi sono erogati in base a criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale.»

Art. 13.

Uniforme e distintivi

1. L'art. 37 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«Art. 37 (*Uniforme e distintivi*). — 1. I vigili del fuoco sono tenuti di norma a portare in servizio l'uniforme con i distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco e del grado da essi rivestito. La foggia delle uniformi e i distintivi da portarsi sono stabiliti dall'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile su proposta dell'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o del comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.»

Art. 14.

I Corpi dei vigili del fuoco volontari

1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«1. Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo permanente dei vigili del fuoco per la città capoluogo di provincia, ogni amministrazione comunale è responsabile sul proprio territorio del servizio antincendi, da disciplinare sulla base delle prescrizioni della presente legge e delle direttive emanate dall'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile.»

2. Il comma 3 dell'art. 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«3. Ogni comune, sentiti l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e l'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile, istituisce almeno uno o più corpi dei vigili del fuoco volontari, a seconda delle esigenze del proprio territorio e della consistenza della popolazione, fissando l'area territoriale delle rispettive competenze e la dotazione minima di personale.»



3. Il comma 6 dell'art. 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«6. Il servizio antincendi è svolto direttamente dal Corpo o dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali. La gestione economicofinanziaria è disciplinata nel regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile.»

Art. 15.

Infortuni, malattie e rimborsi

1. Il comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«1. In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile provvede, in base a criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale, all'erogazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore del vigile del fuoco volontario infortunato o malato, o degli aventi causa.»

2. Il comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«3. Le somme erogate non possono essere inferiori agli importi applicati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.»

3. Il comma 6 dell'art. 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«6. Perdite rilevanti di reddito o retribuzione dovute all'impiego negli interventi sono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dal comune per i vigili del fuoco volontari e dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile per i funzionari delle Unioni di cui all'art. 2, comma 3. In quest'ultimo caso il rimborso avviene secondo i criteri e le modalità determinati dalla Giunta provinciale.»

Art. 16.

Oneri finanziari e obblighi a carico del comune

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«1. Il comune fornisce ai Corpi dei vigili del fuoco volontari i locali adatti per un adeguato espletamento del servizio antincendi, provvede all'installazione e alla manutenzione di idranti stradali, al rifornimento idrico più appropriato alle esigenze locali, nonché alla fornitura di eventuali apparecchi di allarme, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale. A tale scopo le amministrazioni comunali possono richiedere le agevolazioni e i contributi previsti dalla presente legge e dalla normativa provinciale.»

Art. 17.

Concessione di contributi, sussidi e finanziamenti

1. Il comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«1. L'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile può concedere i seguenti contributi, sussidi e finanziamenti:

a) ai Corpi dei vigili del fuoco volontari contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e la manutenzione straordinaria delle dotazioni; le attrezzature contro sostanze pericolose, nonché le attrezzature speciali dei singoli punti d'appoggio dei distretti possono essere finanziate fino al 100 per cento;

b) all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali dei Corpi medesimi, alla scuola provinciale antincendi e alle società cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ordinaria e straordinaria, su presentazione del preventivo di spesa;

c) alle unioni distrettuali e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari sussidi per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti d'appoggio dei distretti.»

Art. 18.


Squadre aziendali antincendi

1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«1. La Giunta provinciale stabilisce quali stabilimenti, industrie, depositi e simili debbano avere un proprio servizio di prevenzione incendi e di intervento, la misura minima di detto servizio nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali e il numero dei vigili che devono essere costantemente presenti nello stabilimento durante gli orari di lavoro. I relativi costi sono a carico dello stabilimento.»

2. Il comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«2. Le squadre sono formate dai dipendenti dello stabilimento idonei al servizio antincendi. Esse dipendono dal datore di lavoro, responsabile verso il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, cui spetta il controllo tecnico. L'istruzione tecnica può essere fornita dalla Scuola provinciale antincendi di cui all'art. 55.»



Art. 19.

Scuola provinciale antincendi

1. Il comma 7 dell'art. 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«7. L'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile provvede al finanziamento dei corsi di formazione, esercitando tramite la ripartizione competente in detta materia funzioni di sorveglianza sul loro regolare svolgimento; può inoltre autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento. La giunta provinciale definisce le relative tariffe e stabilisce l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni.»

2. Il comma 8 dell'art. 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«8. Per lo svolgimento dell'attività della Scuola provinciale antincendi, all'ente incaricato spetta il rimborso delle spese corrispondenti al preventivo approvato dall'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile. Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, all'ente incaricato viene concesso un anticipo del 40 per cento del preventivo di spesa approvato. Un ulteriore anticipo del 30 per cento viene concesso dopo sei mesi. La liquidazione del rimanente importo avverrà dopo la presentazione del regolare consuntivo delle spese, che deve essere approvato dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.»

3. Il comma 9 dell'art. 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

«9. Il programma e il preventivo di spesa dovranno essere presentati alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile entro il 1° ottobre dell'anno precedente.»

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le sfere di competenza rimanenti presso l'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, i compiti del direttore amministrativo e del direttore tecnico sono assunti dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

2. Finché la Giunta provinciale non emana ovvero stabilisce i criteri, le modalità, le direttive, i piani, i tariffari, le delibere e le procedure previsti, valgono quelli già approvati dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e gli organi ivi indicati sono sostituiti dai rispettivi organi della Provincia autonoma di Bolzano.

3. La Provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i contratti correnti dell'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, che riguardano le sfere di competenza trasferite con il presente regolamento alla Provincia autonoma di Bolzano.

4. La Provincia autonoma di Bolzano liquida i contributi, sussidi, finanziamenti e rimborsi delle spese che l'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile ha concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se riguardano le sfere di competenza trasferite con il presente regolamento alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 21.

Modifiche del regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile

1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia dell'11 settembre 2003, n. 36, è così sostituito: «1. La struttura e gli allegati al bilancio di previsione sono stabiliti dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Unione provinciale.»

2. Il comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia dell'11 settembre 2003, n. 36, è così sostituito:

«1. Il conto consuntivo della gestione è predisposto secondo il modello proposto dall'unione provinciale e approvato dalla Giunta provinciale. Il conto consuntivo è corredato della relazione dei revisori dei conti.»

Art. 22.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 7 dell'art. 12, l'art. 16, il comma 3 dell'art. 25, il comma 9 dell'art. 41, l'art. 51, il comma 3 dell'art. 52 e l'art. 59 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;

b) il decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2014, n. 11;

c) l'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2009, n. 6.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 dicembre 2014

KOMPATSCHER

14R00500



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. 24.

Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale n. 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale n. 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 19 novembre 2014).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici

1. L'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'art. 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), è soppressa con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di presentare, entro il termine del 31 dicembre 2014, le relazioni previste dall'art. 19, comma 2, lettere *k*) e *l*), della legge regionale n. 13/2005.

2. Il compenso annuo lordo attribuito all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 13/2005, con la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 117 (Attribuzione all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici del compenso annuo lordo, comprensivo anche degli oneri sociali e amministrativi), è rideterminato in ragione della durata effettiva dell'incarico per l'anno 2014.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2005

1. Alla legge regionale n. 13/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 18 e 19, nonché le lettere *d*) e *f*) del comma 5 dell'art. 21 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'art. 20 le parole «, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità di vigilanza» sono soppresse;

c) al comma 2 dell'art. 21 le parole «, su proposta dell'Autorità per la vigilanza di cui all'art. 18,» sono soppresse;

d) alla lettera *c*) del comma 5 dell'art. 21 le parole: «, dandone informazione all'Autorità per la vigilanza» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 9/2014

1. All'art. 16 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «*2-bis.* Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'art. 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/1990

1. All'art. 7 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle commissarie spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 6, comma 5, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale».

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 128 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

b) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);



c) il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

d) l'art. 40 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 14 novembre 2014

SERRACCHIANI

14R00489

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2014, n. 71.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 24 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano
- Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
- Art. 3 - Commissario
- Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria.
- Art. 5 - Vigenza degli atti
- Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
- Art. 7 - Municipi

- Art. 3 - Contributi statali e regionali
- Art. 9 - Disposizioni sui territori montani
- Art. 10 - Disposizioni finali
- Art. 1 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Giuncugnano e di Sillano, presentata di comune accordo dai rispettivi Sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione 29 luglio 2014, n. 62, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data 26 e 27 ottobre 2014 con il seguente esito:

Comune di Sillano: risposte affermatrici (SI) voti n. 233; risposte negative (NO) voti n. 124;

Comune di Giuncugnano: risposte affermatrici (SI) voti n. 172; risposte negative (NO) voti n. 98;

Totale risposte affermatrici (SI) voti n. 405; totale risposte negative (NO) voti n. 220;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Sillano e di Giuncugnano si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. La fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

3. I Comuni di Sillano e di Giuncugnano sono piccole realtà che condividono esigenze, bisogni e prospettive territoriali;

4. Al fine di pervenire nel 2015 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Sillano Giuncugnano è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2015 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;



5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano;

7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:

a) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano;

b) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2015, il Comune di Sillano Giuncugnano, mediante fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano, in Provincia di Lucca.

2. Il territorio del Comune di Sillano Giuncugnano è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Sillano e di Giuncugnano, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Sillano Giuncugnano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Sillano Giuncugnano.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3.

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Sillano Giuncugnano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2014 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Sillano Giuncugnano e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Sillano Giuncugnano è situata presso la sede dell'estinto Comune di Sillano.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Sillano Giuncugnano.

Art. 5.

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2014 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Sillano Giuncugnano.



Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, gli organi del Comune di Sillano Giuncugnano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale. 2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7.

Municipi

1. Lo statuto del Comune di Sillano Giuncugnano può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8.

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Sillano Giuncugnano è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.

2. Al Comune di Sillano Giuncugnano è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al Comune di Sillano Giuncugnano è attribuito, a norma dell'articolo 65 della legge regionale n. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dei Comuni estinti di Sillano e di Giuncugnano.

Art. 9.

Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Sillano Giuncugnano si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della legge regionale n. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano, così come riportato nell'allegato B della legge regionale n. 68/2011 stessa. L'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropoli-

tane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione, anche nei confronti del Comune di Sillano Giuncugnano, delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Sillano Giuncugnano è soggetto alle disposizioni dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal terzo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 14, comma 27, lettera a).

2. Il Comune di Sillano Giuncugnano continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Sillano Giuncugnano. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dai rappresentanti del Comune di Sillano Giuncugnano.

4. Il consiglio del Comune di Sillano Giuncugnano provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione stessa; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 68/2011.

5. Il Comune di Sillano Giuncugnano resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione stessa per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Sillano e di Giuncugnano hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'unione continua ad esercitare per il Comune di Sillano Giuncugnano le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.



7. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 267/2000.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'ambito di dimensione adeguata «Ambito 23» dell'allegato A della legge regionale n. 68/2011, il Comune di Sillano Giuncugnano sostituisce gli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 68/2011.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 novembre 2014

ROSSI

(Omissis).

14R00458

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-02) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agazia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 1 1 0 *

€ 1,00

